

Affisso all'albo

il 23.09.2013



## ISTITUTO MAGISTRALE STATALE "REGINA MARGHERITA"

Liceo Socio Psicopedagogico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Sociali e Musicale  
P.tta SS. Salvatore, 1 - 90134 PALERMO - Cod. Fisc. 80019900820  
Tel. 091.334424 / 334043 - Fax 091.6512106 - Cod. Min. PAPM04000V  
E mail: [papm04000v@istruzione.it](mailto:papm04000v@istruzione.it)

Circ. n.

53

del

23.09.2013

A tutti i Docenti

Sede centrale  
Succursali

Oggetto: permessi brevi retribuiti.

Si comunica ai Docenti che intendono usufruire di permessi brevi, che nell'istanza dovranno anche indicare quando intendono effettuare il recupero, specificandone il plesso, la data e l'ora.

Si ricorda inoltre che non si potranno superare 18 ore nel corso dell'intero anno scolastico e che si potranno richiedere ore corrispondenti alla metà del servizio di quella stessa giornata e comunque fino ad un massimo di due ore.

I Fiduciari di ogni plesso, tenendo conto di quanto detto sopra, avranno il compito di autorizzare i permessi.

Si allegano riferimenti normativi.



Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Pia Blandano



**Istituto Magistrale Statale  
"Regina Margherita"  
PALERMO**

**P.tta SS. Salvatore, 1**

Tel. 091334424 - Fax 0916512106

E mail: [reginamargheritapa@libero.it](mailto:reginamargheritapa@libero.it)



**Riferimenti normativi.**

(Art. 16 commi 1,2,3,4,5 CCNL 24.7.2003 in precedenza art. 22 CCNL 4.8.1995.)

Compatibilmente con l'esigenze di servizio, al docente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato, per particolari esigenze personali e a domanda (vedi schema di domanda), ai sensi dell'art. 16 comma 1 del CCNL del 24.7.2003 sono attribuiti (non più concessi come prevedeva il contratto del 1995 art. 22 comma 1), brevi permessi di durata non superiore alla metà dell'orario giornaliero individuale di servizio e, comunque fino ad un massimo di due ore, i suddetti permessi brevi si riferiscono ad unità minime che siano orarie di lezione.

L'insegnante con 18 ore settimanali di lezione potrà beneficiare di complessive 18 ore di permesso in un anno scolastico.

Entro i due mesi lavorativi successivi a quello di fruizione del permesso, il docente è tenuto a recuperare le ore non lavorate in una o più soluzioni in relazione alle esigenze di servizio. ( comma 3 art. 16).

Il recupero avverrà in una o più soluzioni, prioritariamente con riferimento alle supplenze o allo svolgimento di interventi didattici integrativi, con precedenza nella classe dove avrebbe dovuto prestare servizio il docente in permesso (comma 3 art. 16).

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al docente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante al dipendente stesso per il numero di ore non recuperate. ( comma 4 art. 16).

L'attribuzione dei permessi brevi è subordinata alla sostituzione con personale docente in servizio.  
( comma 5 art. 16).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA  
(Prof.ssa Pigi Blandano)  
  
